

2

3°

1

Personale

Il Consiglio di Amministrazione;

Udite le comunicazioni del Presidente;

Considerato che, col succedersi delle chiamate alle armi, il notevole assottigliamento del personale dell'Istituto ha determinato necessariamente maggiore intensità di lavoro nei rimasti; e che, d'altra parte, lo stato di guerra ha prodotto un sensibile aumento nel prezzo delle cose necessarie alla vita;

sopra proposta del Comitato permanente

delibera che, con decorrenza dal 1° luglio corrente e per tutta la durata della guerra, sia corrisposta al personale dell'Istituto una assegnazione straordinaria mensile nelle misure seguenti:

- a) per gli impiegati con retribuzione fino a L. 3500 annue;  
il 7 % della retribuzione, se celibi o vedovi senza famiglia a carico;  
il 12 % della retribuzione, se ammogliati o con famiglia a carico;
- b) per gli impiegati con retribuzione da oltre L. 3500 fino a L. 5500 annue;  
il 5 % della retribuzione nel primo caso;  
il 10 % della retribuzione nel secondo caso;
- c) per gli impiegati con retribuzione da oltre L. 5500 fino a L. 10.000 annue;  
il 5 % della retribuzione, limitatamente agli ammogliati o con famiglia a carico.
- d) per il personale di servizio il 7 % della retribuzione ai celibi o vedovi senza famiglia a carico e il 12 % della retribuzione agli ammogliati o con famiglia a carico.

L'assegnazione straordinaria non sarà corrisposta agli impiegati in servizio militare e agli impiegati i quali per l'applicazione del quadro ricevono un aumento di stipendio eguale o superiore all'assegno straordinario. Qualora l'aumento di stipendio sia inferiore sarà corrisposta la differenza.

Per il computo dell'assegnazione straordinaria si terrà conto anche degli assegni ad personam, entro il limite degli stipendi massimi stabiliti dal quadro.

sopra proposte dal Comitato permanente  
delibera che, con decorrenza dal 1° luglio cor-  
rente e per tutta la durata della guerra, sia corrisposta  
al personale dell'istituto una assegnazione straordi-  
naria mensile nelle misure seguenti:

- a) per gli impiegati con retribuzione fino a L. 3500  
annua;  
11 7 % della retribuzione, se celibi o vedovi senza fami-  
glia a carico;
- 11 12 % della retribuzione, se coniugati o con famiglia a  
carico;
- b) per gli impiegati con retribuzione da oltre L. 3500  
fino a L. 5000 annua;  
11 8 % della retribuzione nel primo caso;  
11 10 % della retribuzione nel secondo caso;
- c) per gli impiegati con retribuzione da oltre L. 5000  
fino a L. 10.000 annua;  
11 8 % della retribuzione, limitatamente agli impiegati  
con famiglia a carico.
- d) per il personale di servizio il 7 % della retribuzione  
se celibi o vedovi senza famiglia a carico e il 12 %  
se coniugati o con famiglia a carico.

